

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Conferimento di consulenze in favore del Consiglio regionale,
ai soggetti estranei all'Amministrazione regionale. Organizza
zione di convegni di studio su problemi regionali

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Conferimento di consulenze in favore del Consiglio regionale, ai soggetti estranei all'Amministrazione regionale. Organizzazione di convegni di studio su problemi regionali".

Il Consiglio Regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1

Lo studio di problemi di particolare importanza attinenti agli affari di competenza del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni Consiliari, ordinarie e speciali, non riconducibili alla normale attività degli uffici del Consiglio, può essere affidato a soggetti estranei all'Amministrazione regionale, ai quali sia riconosciuta una specifica competenza in materia.

Art. 2

Gli incarichi possono essere conferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti, istituti ed organizzazioni che diano sicuro affidamento in ordine allo svolgimento dei compiti speciali loro affidati.

Art. 3

Gli incarichi previsti dal precedente articolo sono conferiti con deliberazione motivata dell'Ufficio di Presidenza per oggetto definito e a tempo determinato, non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati non

più di due volte.

Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti uno e più organi consiliari o uffici per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico.

E' comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio finanziario anche se da assolversi per conto di Amministrazioni diverse.

Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando è tenuto a dichiarare per iscritto sotto la personale responsabilità che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.

Nella stessa deliberazione dovrà essere indicato l'ammontare del compenso globale da corrispondere al soggetto incaricato che, fuori dai casi di applicazione delle tariffe professionali, ove il carattere della prestazione lo consenta, sarà determinato in relazione all'importanza dell'incarico conferito.

Art. 4

La corresponsione del compenso viene effettuata soltanto al termine dell'incarico, dopo la consegna del lavoro eseguito.

Art. 5

L'Ufficio di Presidenza, sentita la competente Commissione Consiliare, è autorizzato a promuovere con propria deliberazione convegni di studio, in ordine a problemi riguardanti la vita e l'attività della Regione e di Enti e Istituti di interesse regionale.

Art. 6

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in lire 50.000.000 annue si fa fronte con i

fondi stanziati nel Bilancio della Regione -- Es.1973 -- Titolo I
Spese correnti -- Sez. I Amministrazione generale -- Rub. I Presiden
za del Consiglio -- Cap. 6 e nei capitoli corrispondenti dei suc
cessivi bilanci.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera-Ventura

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 22 maggio 1973
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL PRESIDENTE

Amoroso

Consiglio Regionale della Puglia

26 MAG. 1973

P. G. C.
(Dott. Proc. Pasquale De Vito)

P. G. C.
De Vito

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIESE

N. 2692/20105

Bari, 27/6/73

VISTO ai sens i e per gli effetti dell'articolo 127,
I° comma, della Costituzione della Repubblica Italiana.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(Di Caprio)

